CAMERA DEI DEPUTATI N. 3120

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ARRIGHINI

Abrogazione di norme del codice penale di contenuto antidemocratico

Presentata il 14 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il codice penale tuttora vigente nel nostro Paese è il « famigerato » codice Rocco, frutto della concezione autoritaria del Governo fascista, ma anche simbolo della sostanziale continuità con tale concezione di tutti i Governi che si sono succeduti al potere dopo la seconda guerra mondiale, e che in cinquant'anni non hanno trovato il tempo (e soprattutto la volontà) di dare al nostro Paese un nuovo codice penale più consono alle esigenze della democrazia di cui pure – a parole – tutti si proclamavano e si proclamano paladini.

I recenti tentativi di utilizzare alcune delle disposizioni più liberticide ed antidemocratiche di quel codice per cercare di fermare le forze che perseguono l'obiettivo di instaurare finalmente autentiche condizioni di democrazia e di libertà per i popoli padano-alpini, sono esempio della vergogna costituita dalla permanenza di tali norme nel nostro ordinamento.

Questo è appunto lo scopo della presente proposta di legge, che si compone di due articoli. Con il primo di essi sono abrogate alcune disposizioni del codice penale, essenzialmente ascrivibili a tre categorie:

a) norme che sanzionano attività politiche non violente e, quindi, pienamente legittime in un ordinamento democratico, che non può sindacare quali siano gli scopi perseguiti ma soltanto curare che le attività politiche, al pari di tutte le altre, non ledano altrui diritti (si tratta in particolare, degli articoli 241, 246, 271, 272, e 283 del codice penale);

b) norme che sanzionano comportamenti costituenti offesa all'onore di soggetti istituzionali o corpi dello Stato, sancendo una posizione di privilegio assurda

ed illegittima in un sistema democratico, nel quale il diritto all'onore va salvaguardato allo stesso modo, chiunque ne sia il titolare: tali sono, in particolare, le norme relative ai delitti di offesa all'onore del capo dello Stato (articoli 278 e 297), di vilipendio (articoli 290, 291, 292, 292-*bis* e 293, e, con contenuto analogo, gli articoli 298 e 299) e di oltraggio (articoli 341, 342, 343 e 344, nonché articolo 345);

c) norme che sanzionano manifestazioni di pensiero (articoli 279, 414, 415, 501, 501-*bis* – disposizione, questultima, frutto della sconsiderata stagione del compromesso storico – 528, 663 e 663-*bis*), o comunque comportamenti ascrivibili alla sfera della comunicazione che non ledono interessi meritevoli di una tutela penale, trovando tali interessi la sede adeguata per la propria protezione nelle norme civili (articoli 473, 474, 514 e 517).

Il secondo articolo della presente proposta di legge intende sostituire l'attuale testo dell'articolo 596 del codice penale, con una disposizione che renda in ogni caso lecita la divulgazione di notizie vere, così da impedire che le norme che sanzionano i delitti contro l'onore possano essere utilizzate per limitare la libertà di critica e che coloro che si sono resi responsabili di condotte riprovevoli possano evitare di sentirsene pubblicamente attribuire la responsabilità trincerandosi dietro il paravento del proprio « onore ».

Anche in questo caso lo scopo è quello di eliminare posizioni di privilegio inaccettabili e suscettibili di menomare la possibilità per i cittadini di formarsi un esatto giudizio gli uni degli altri, e, in particolare, di coloro che ricoprono o che si propongono di ricoprire cariche pubbliche.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli articoli 241, 246, 271, 272, 278, 279, 283, 290, 292, 292-*bis*, 293, 297, 298, 299, 341, 342, 343, 344, 345, 414, 415, 473, 474, 501, 501-*bis*, 514, 517, 663 e 663-*bis* del codice penale, sono abrogati.

ART. 2.

1. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 596. *(Presentazione della prova liberatoria).* – Il colpevole dei delitti previsti dagli articoli 594 e 595 è sempre ammesso a provare, a sua discolpa, la verità del fatto attribuito alla persona offesa ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3120
Lire 500